

Alla Commissione territoriale il richiedente asilo ha riferito:

- di essere cittadino bengalese e di non possedere altre cittadinanze;
- di essere di religione mussulmana e di non appartenere ad alcuna minoranza etnica;
- di essere nato e di aver vissuto nel distretto di Manikganj, villaggio di Chokpalpara;
- di aver studiato fino al primo anno della scuola secondaria;
- di aver lavorato in proprio come commerciante di bestiame;
- che l'attività poi naufragava con la perdita del denaro investito e di essere rimasto senza lavoro;
- di avere una famiglia di origine composta da entrambi i genitori e un fratello minore di 19 anni;
- di essere in regolare contatto con i familiari residenti nel villaggio di origine.

A fondamento della sua richiesta di protezione dichiarava:

- di aver lasciato il proprio paese alla fine del 2017;
- di essere rimasto senza lavoro dopo il fallimento dell'attività di commercio di bestiame;
- di aver intrattenuto una relazione con una ragazza, avversata dal padre della stessa;
- di essere stato minacciato dal padre della ragazza che gli intimava di interrompere la relazione fino a recarsi alla sua abitazione minacciando i genitori e danneggiando l'abitazione;
- di essersi rivolto alla polizia la quale tuttavia non forniva alcun sostegno, essendo il padre della ragazza un membro del partito Awami League;
- di essere stato picchiato per strada da uomini del padre della ragazza;
- di essere stato minacciato con un coltello;
- di essere stato soccorso dagli amici e dai genitori i quali decidevano pertanto di mandarlo a Dhaka e poi all'estero, al cui viaggio provvedevano vendendo un terreno;
- di temere in caso di rientro di non poter reperire un lavoro e di non poter mantenere la famiglia;

Con riferimento all'organizzazione dell'espatrio e alla rotta migratoria effettuata:

- di essere rimasto in Grecia due anni e di aver ricevuto un diniego di protezione internazionale;
- di aver perso ogni documento, compreso il passaporto, durante il viaggio verso l'Italia;
- di lavorare a Napoli nei vivai insieme ad altri cittadini africani;
- di vivere nel posto in cui lavora a "Monticentro" e di lavorare tutti i giorni dalle 7 della mattina fino alle 7 di sera con un ora di riposo per il pranzo con un corrispettivo di circa 600 euro;
- di non poter cercare un altro lavoro non avendo il permesso di soggiorno;
- che la Questura di Livorno non gli aveva rilasciato il permesso di soggiorno in assenza di dichiarazione di ospitalità;



- di non aver mai provato a contattare un centro di accoglienza per richiedenti asilo perché se entrasse lì non potrebbe lavorare;
- di non sapere come si chiama il datore di lavoro causa del fatto.

Il richiedente ha prodotto la seguente documentazione a sostegno della sua domanda di protezione internazionale: Lettera di assunzione a tempo determinato part-time, 26/07/2021; fotocopia del passaporto rilasciato dalle autorità bengalesi, ██████████ rilasciato il 24/03/2019.

La Commissione ha negato la protezione internazionale con il provvedimento impugnato ritenendo:

1. credibili gli elementi relativi alla nazionalità bengalese;
2. incerti gli elementi relativi alle minacce e violenze subite per mano del padre della ragazza col quale intratteneva una relazione sentimentale. In assenza di qualsivoglia riscontro oggettivo in merito a tali vicende, le dichiarazioni del richiedente sono apparse prive di un adeguato grado di dettaglio e inficcate nella loro credibilità da vari profili di incongruenza ed illogicità, che di seguito si rassegnano, e che conducono all'esclusione del richiedente dal beneficio del dubbio, secondo i criteri di cui all'art. 3 co. 5 del D.lgs. 251/2007:
3. in merito agli episodi di violenza e minaccia subiti, sebbene il richiedente sia stato invitato a fornire un racconto dettagliato, egli ha parlato di un unico episodio nel quale sarebbe stato aggredito e minacciato da un numero impreciso di persone (egli ha dichiarato che erano 3-4, senza saper indicare con esattezza di quante persone si trattasse), né è stato in grado di inquadrare temporalmente la vicenda, dichiarando di non ricordare quando ciò sarebbe accaduto e facendo generico riferimento ad un periodo più o meno risalente a 6 mesi prima dell'espatrio;
4. in merito al padre della ragazza e alle sue connessioni con la polizia che lo avrebbero messo al riparo dall'intervento delle autorità bengalesi, attivate dal richiedente, nulla di puntuale è stato riferito dal richiedente che ha ascritto l'influenza e il potere dell'uomo alla sua generica appartenenza al partito Awami League e vicinanza al Chairman del villaggio, senza tuttavia essere in grado di declinare il ruolo ricoperto dall'uomo nel partito;
5. in merito ai tentativi di attivare la protezione statale, il richiedente ha riferito di essersi rivolto alla polizia senza ricevere alcun aiuto, tuttavia non è stato in grado di precisare quanti tentativi avrebbe esperito né quando sarebbe accaduti; ha inoltre asserito che gli sarebbe stato precluso di formalizzare una denuncia di un'altra località, o di Dhaka dove si sarebbe ricollocato prima della partenza, perché sarebbe impedito l'accesso a stazione di polizia diversa dal luogo di



residenza senza autorizzazione del chairman del villaggio di origine, circostanza tuttavia del tutto immaginifica e priva di riscontri oggettivi;

6. il richiedente si sarebbe ricollocato a Dhaka per circa 5 mesi prima di espatriare, dove avrebbe vissuto presso una zia, e non sarebbe stato lì raggiunto da alcuna ripercussione o ritorsione condotta dal padre della ragazza ovvero da suoi mandatari; invitato a riflettere quindi sull'opportunità di riavviare una vita proprio a Dhaka dove egli ha dichiarato di avere anche appoggi familiari, ha dichiarato che ove vi fosse rimasto sarebbe stato raggiunto dai persecutori, asserzione tuttavia priva di fondamento oggettivo;
7. in merito all'attualità del rischio e alla capacità del padre della ragazza di rintracciarlo a Dhaka, egli ha dichiarato che ciò avverrebbe in ragione delle conoscenze del chairman del villaggio – amico del padre della ragazza – con il parlamentare di riferimento, circostanza che appare tuttavia alquanto inverosimile, considerato che il villaggio di origine è una piccola località e che si tratterebbe di rintracciare una persona in una città di milioni di persone. Tale prospettiva di rischio lamentata dal richiedente, si pone peraltro in contrasto con la di lui scelta di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche bengalesi, quando si trovava nel 2019 in Grecia, rendendo così noto alle autorità del paese di origine (e conseguentemente anche al parlamentare di riferimento) la sua effettiva localizzazione;
8. i messaggi, mostrati nel corso del colloquio, tra la ragazza e il richiedente appaiono, da un lato, eccessivamente rischiosi e incoerenti col quadro riferito dal richiedente che ha descritto il padre come altamente pericoloso e che già la ragazza sarebbe stata picchiata per aver intrattenuto una relazione non assentita dalla famiglia; dall'altro, i messaggi sono privi di qualsivoglia riferimento alla diatriba in corso e sono tipici di una normale relazione affettiva tra due giovani innamorati; appare tuttavia strano che in essi non si faccia mai alcun richiamo alla problematica indotta dal padre della ragazza e alla necessità di mantenere la relazione, messaggistica compresa, nascosta.

A sostegno del ricorso la difesa del richiedente allegava

- 1) in punto di fatto quanto dichiarato in sede amministrativa;
- 2) in diritto argomentando in merito alla credibilità del ricorrente, ritenuta non correttamente valutata dalla CT

A fronte dei fatti e delle ragioni giuridiche esposte, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande di protezione internazionale: status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione speciale.



La Commissione si è costituita insistendo sul rigetto del ricorso e producendo i seguenti documenti: Modello C3; Verbale dichiarazioni; Provvedimento di diniego; Modello Afis.

Il PM esprimeva parere contrario e produceva informative e certificati dai quali nulla di penalmente rilevante emergeva a carico del richiedente.

All'udienza per l'audizione del 21.05.2024 davanti al giudice, il richiedente riferiva:

R: Sto bene. È stata dura in questi anni. ho lavorato in agricoltura a Napoli in campagna. Lavoravo dalle 7 della mattina alle 19.00

D: Dove dormiva?

R: Il mio capo mi ha dato un posto vicino al luogo di lavoro. Lavoravano 20 25 persone

D: E ora dove abita?

R: Sempre vicino a Napoli. Sto pensando di andare a Roma

D: Ha degli amici lì?

R: Sì

D: Ma ha un contratto a Napoli?

*R: Mi ha fatto un contratto piccolo. Ma lavoro di più e mi dà gli altri soldi a mano
Mi paga in totale forse 900 euro ma in busta paga mi paga 200-300, il resto a nero*

D: Ha sempre lavorato lì?

R: Prima lavoravo con un capo cinese, sempre a nero

D: è stato in Grecia, cosa faceva?

R. In Grecia lavoravo in un ristorante con un contratto.

Il trafficante del Bangladesh hanno contatti con i trafficanti che stanno lungo il percorso

D: Ma questi trafficanti li hai incontrati lì o qualcuno te li ha indicati?

R: Loro avevano già il mio numero. Sapevano tutto. Mi aspettavano.

D: Questo dove è avvenuto?

R: Dal Bangladesh. Prima sono arrivato in Turchia poi Albania, Grecia

D: il lavoro in Grecia chi glielo ha trovato?

R: In Grecia ho conosciuto degli amici che mi hanno aiutato.

D: i trafficanti in Grecia non lo hanno aiutato?

R: no. Loro non aiutano.

D: E allora cosa facevano?

R: Il lavoro di questi trafficanti è solo aiutare persone come per arrivare fino a qui



D: Quanto ha pagato?

R: Io ho pagato per tutto il viaggio circa 2000 mila euro. Pagavo di volta in volta.

D. Per tutti i viaggi pagava in Bangladesh alla stessa persona?

R: Questi trafficanti avevano connessioni con altri. Il Trafficante in Bangladesh già sapeva tutto. I trafficanti cambiano sempre il numero

D: e lei come facevano a saperlo?

R: Io non sapevo nulla. Erano i miei amici che mi aiutavano. Questi trafficanti a volte usano un'applicazione che si chiama Imo international call & chat.

Il Giudice, valutato che dall'audizione erano emersi indicatori potenziali di tratta e grave sfruttamento lavorativo, sospendeva l'udienza ed accompagnava il richiedente presso lo sportello SATIS, attivo nel giorno di udienza in Tribunale in forza di apposita convenzione.

Ricevuto un primo riscontro immediato, con decreto del 21.05.2024, il Giudice trasmetteva al Procuratore della Repubblica di Firenze la notizia di reato costituita dal verbale di udienza e dalla relazione dello sportello SATIS, per il reato di cui all'art. 603 bis cod.pen.

Con la prima relazione del 22.04.2024 l'ente antitratta SATIS dava riscontro della informativa antitratta effettuata in seguito alle dichiarazioni rese in sede di udienza il giorno 21.04.2024 dal quale emergeva che il ricorrente apparso emotivamente provato manifestando un atteggiamento di grande sofferenza e paura, raccontava *“di trovarsi in una situazione di grave sfruttamento lavorativo e riduzione in schiavitù [...] di lavorare in provincia di Napoli nel settore agricolo e di essere destinato alla raccolta di ortaggi, pomodori, meloni e angurie [...] che il datore di lavoro è italiano e che è sottoposto continuamente a violenza verbale, minacce e controllo da parte dei 5 fratelli del datore di lavoro. Riferisce inoltre di dormire in una baracca che è situata nei campi agricoli”*.

All'udienza fissata per la nuova audizione del 16.7.2024 davanti al giudice compariva la parte attrice, che veniva invitata ad un nuovo incontro con l'ente antitratta in Tribunale e all'esito il difensore del ricorrente riferiva che dall'appena concluso nuovo incontro con l'ente antitratta in Tribunale emergeva la disponibilità al percorso di protezione sociale del richiedente.

Il ricorrente decideva infatti di aderire al programma unico di inclusione, assistenza e integrazione sociale resisto dall'art. 18 Dlg 286/98 ss.mm e veniva preso immediatamente in carico e accompagnato in una struttura di emergenza del progetto SATIS.



Nella relazione finale inviata nei giorni successivi l'ente antitrattra confermando l'inclusione nel percorso di protezione riferiva che dai colloqui emergeva la “*identificazione come vittima di grave sfruttamento lavorativo in ambito agricolo in territorio italiano*” nonché “*una potenziale pregressa situazione di tratta di esseri umani verso la Grecia*”. Emergeva infine “*il suo timore, in caso di rientro nel paese di origine, di trovarsi esposto a discriminazione e stigmatizzazione, sia da parte della comunità che dai familiari, per il fallimento del proprio progetto migratorio. _Impossibilitato a trovare un lavoro con cui ripagare l'ingente debito contratto per il viaggio, il ██████████ ritiene che i creditori agirebbero ritorsioni, anche gravi, verso di lui e verso i familiari. _Per la necessità di ripagare il debito e per sostenere la famiglia, sarebbe quindi obbligato a partire nuovamente, trovandosi così nuovamente esposto a condizioni di sfruttamento.*”

Valutazione delle prove

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017)

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità.

In particolare se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).



Non è in primo luogo significativo e comunque non può ritenersi dirimente che della sua vicenda il richiedente non conservi prova documentale perché i fatti allegati non implicano che il richiedente sia venuto in possesso di atti pubblici delle autorità in grado di dare riscontro alla narrazione.

Dall'analisi degli atti di causa ed in particolare dai verbali di audizione e dalla lettura delle relazioni redatte da SATIS (ente antitratto cui il ricorrente è stato indirizzato dal Tribunale) risulta quanto segue.

Il ricorrente, un cittadino bengalese del villaggio di Chokpalpara, nel distretto di Manikganj, ha vissuto lì fino al fallimento della sua attività di commerciante di bestiame, che lo ha lasciato senza lavoro. Successivamente, ha iniziato una relazione sentimentale con una ragazza, ma il padre di lei, affiliato al partito Awami League, si è opposto violentemente. A causa delle minacce, delle aggressioni fisiche e dei danni subiti alla sua abitazione, il ricorrente ha deciso di lasciare il Bangladesh nel 2017. Il suo viaggio migratorio è stato complesso e pericoloso, passando prima per la Turchia, poi per l'Albania, e infine per la Grecia. Il viaggio è stato gestito da trafficanti, con cui aveva contatti già dal Bangladesh, parte di una rete ben organizzata. Il ricorrente ha pagato circa 2000 euro in totale per il viaggio, effettuando i pagamenti in diverse tappe e usando l'applicazione di messaggistica "Imo", utilizzata dai trafficanti per comunicare e coordinare gli spostamenti. In Grecia, il ricorrente ha vissuto per due anni, lavorando in un ristorante, ma la sua richiesta di protezione internazionale è stata respinta. Durante il trasferimento in Italia, ha perso tutti i suoi documenti, inclusi il passaporto. Arrivato in Italia, ha trovato lavoro nei vivai a Napoli, dove ha subito condizioni di grave sfruttamento lavorativo. Lavora dalle 7 del mattino fino alle 7 di sera, con pagamenti irregolari e per lo più in nero. Vive in alloggi inadeguati vicino al luogo di lavoro, costretto a quelle condizioni perché in assenza di un permesso cartaceo e a causa della violenza verbale e minacce del datore di lavoro e dei loro familiari. Il ricorrente teme che, in caso di ritorno in Bangladesh, subirebbe discriminazione e stigmatizzazione per il fallimento del suo progetto migratorio. Inoltre, teme ritorsioni violente da parte dei creditori per l'incapacità di ripagare il debito contratto per finanziare il viaggio, esponendo anche la sua famiglia a possibili pericoli. Di fronte a queste minacce, ritiene che sarebbe costretto a cercare nuovamente di emigrare, rischiando di finire ancora una volta in situazioni di sfruttamento.

Con riferimento alle violenze subite come conseguenza della relazione sentimentale con la figlia di un esponente del partito Awami League che osteggiava la relazione, questo collegio rileva che la stessa Commissione ha dapprima motivato in termini di incertezza dei fatti dichiarati per poi escludere però l'ammissione al beneficio del dubbio sulle base delle carenze riscontrate.



Ad avviso del collegio le carenze non sono tali alla luce della dinamica dei fatti avvenuti in condizioni di pericolo di vita e di necessità di fuga .

In ogni caso l'audizione giudiziale ha avuto modo e necessità di focalizzarsi sui differenti ed assorbenti profili della tratta per sfruttamento lavorativo della quale il richiedente sarebbe stato per mano dei trafficanti e dell'impresa che lo sottoponeva a sfruttamento lavorativo gravissimo in Italia.

Con riferimento invece alla vicenda migratoria nonché al viaggio migratorio e alle condizioni di vita in Grecia e Italia, il ricorrente ha descritto realisticamente il coinvolgimento di trafficanti, le difficoltà incontrate in Grecia e le dure condizioni di sfruttamento lavorativo in Italia. Qui dichiara di lavorare in vivai con lunghe ore di lavoro, pagamenti parziali e alloggi inadeguati, in un contesto di sfruttamento confermato anche dalle relazioni del SATIS e dalle sue dichiarazioni, che indicano una situazione di grave sfruttamento e potenziale tratta di esseri umani temendo, in caso di ritorno in Bangladesh, di subirebbe discriminazione e stigmatizzazione per il fallimento del suo progetto migratorio. Inoltre, teme ritorsioni violente da parte dei creditori per l'incapacità di ripagare il debito contratto per finanziare il viaggio, esponendo anche la sua famiglia a possibili pericoli. Di fronte a queste minacce, ritiene che sarebbe costretto a cercare nuovamente di emigrare, rischiando di finire ancora una volta in situazioni di sfruttamento

Tali dichiarazioni trovano coerenza interna ed esterna:

- l'UNODCS nel suo ultimo Global report on THB202 conferma che il traffico di persone è presente in Bangladesh. I trafficanti sfruttano la necessità economica della popolazione che lotta per avere accesso a fonti di reddito. La regione risulta anche vulnerabile alle campagne di reclutamento organizzate dai trafficanti, che operano come imprese private e reti criminali complesse che trafficano persone a livello internazionale (UNODCS, Global report on THB, 2022, pag. 63 *The significant number of vulnerable individuals in this disaster-prone region allows traffickers to organize large recruitment campaigns. They operate as both private businesses and more complex criminal networks that traffic people*);

l'UNODCS nel suo ultimo Report sulla tratta del 2022, conferma che il fenomeno della tratta di persone è presente e rilevante in Bangladesh. I trafficanti sfruttano la vulnerabilità sociale ed economica della popolazione che cerca di avere accesso a basilari fonti di reddito. La regione risulta anche vulnerabile alle campagne di reclutamento organizzate dai trafficanti, che operano come



imprese private, e reti criminali complesse che coinvolgono nella tratta persone a livello internazionale¹;

La presenza di un intermediario o trafficante e la modalità di reclutamento tramite agenzia verso un Paese straniero, trova riscontro nelle fonti e rappresenta un indicatore di tratta. Il già citato rapporto del Servizio Coi dell'Ufficio Immigrazione ARCI rileva la presenza di diverse fonti² che tendono a collegare fenomeni di tratta di esseri umani (e forme di schiavitù lavorativa) con la contrazione di debiti poi inevasi. A seconda dei diversi contesti di riferimento (la presenza o meno di un'agenzia lavorativa, lo specifico progetto migratorio; l'area rurale o urbana di provenienza ecc.) possono cambiare le forme dello schema che collega la tratta con la contrazione di un debito, che risulta tuttavia ricorrente. Rispetto alla figura del migrante, la contrazione del debito prima della partenza viene identificato come uno dei fattori tipici della tratta per sfruttamento lavorativo. *“In questo contesto, talvolta, il processo debitorio si struttura attraverso il ricorso ad agenzie intermediarie, che si possono poi successivamente rivelare i soggetti che espongono il debitore alla schiavitù per debito o debt-bondage”³*;

La legge sulla deterrenza e la soppressione della tratta di esseri umani non vieta il reclutamento fraudolento di migranti per lavoro di per sé e presuppone inoltre che il reclutatore sappia che i lavoratori verranno sottoposti a lavoro forzato. Questa lacuna legale è stata affrontata dall'*Overseas Employment and Migrants Act* del 2013, che ha introdotto il reato di reclutamento illegale, coprendo una serie di pratiche di sfruttamento come il reclutamento ingannevole, il trattenimento di documenti personali dei lavoratori migranti ed il reclutamento senza licenza di lavoratori per lavoro all'estero⁴. Le *Recruiting Agent's Conduct and License Rules* del 2002 stabilirono una serie di obblighi per gli agenti di reclutamento, compreso l'obbligo di avere un centro per il briefing e la consulenza dei lavoratori migranti; astenersi dall'accettare condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle approvate dal governo; fornire al lavoratore migrante un contratto e leggere il contratto al lavoratore; garantire

¹ UNODCS, Global report on Trafficking in Persons, 2022, pag. 63, <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>).

² DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT Country Information Report Bangladesh, 22 August 2019; Haldar, A. & Stiglitz, J.E., Group Lending, Joint Liability, and Social Capital: Insights From the Indian Microfinance Crisis, in: *Politics & Society* 2016, Vol. 44(4), pp. 459 –497; IRIN, Bangladesh: The modern face of slavery, 7 August 2009. Per tutti, ARCI-Ufficio Immigrazione, Servizio Coi: Bangladesh, informazioni sulla situazione dei debitori in stato di insolvenza e protezione da usurai, febbraio 2021 disponibile al <https://www.jumamap.it/it/bangladesh-insolvenza-debitoria-e-protezione-da-usurai-febbraio-2021/>).

³ Ibidem, p. 9.

⁴ Act of the Parliament of the Peoples' Republic of Bangladesh, *Overseas Employment and Migrants Act*, 2013, disponibile al <https://www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/169/Act.pdf>



il rispetto del salario e delle condizioni di lavoro dei lavoratori migranti; astenersi dall'addebitare costi aggiuntivi diversi da quelli determinati dal governo;

In Bangladesh si registrano circa 1300 agenzie di reclutamento legali che appartengono alla Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (BAIRA) il cui compito è mettere in contatto compagnie straniere con cittadini del Bangladesh che cercano lavoro all'estero. Secondo il sito della BAIRA, l'associazione riceve supporto dal governo del Bangladesh⁵. Alle agenzie che afferiscono alla BAIRA è legalmente consentito addebitare commissioni ai lavoratori che vengono assunti per mezzo della mediazione delle agenzie stesse⁶. Tali commissioni servono generalmente a coprire una varietà di costi, tra cui spese per il viaggio, passaporto e visto, esami medici, tasse e altri costi. Secondo le Nazioni Unite, in realtà, i lavoratori non riescono di norma a pagare il prezzo totale dei servizi forniti dalle agenzie di reclutamento, ma si impegnano ad un saldo. Di fatto, ciò significa che le agenzie prestano il denaro ai lavoratori, addebitando interessi eccessivi o applicando tassi di cambio abusivi e detrazioni illegali dai salari ai fini del saldo. Ciò rende le agenzie equiparabili ad imprenditori dell'usura. Inoltre, i reclutatori e le agenzie di reclutamento non sempre addebitano le spese solo nella fase iniziale della mediazione, ma frequentemente chiedono ulteriori commissioni anche in seguito all'assunzione. Secondo l'Institute for Human Rights and Business (IHRB), le commissioni applicate producono un debito insostenibile per i lavoratori e le loro famiglie, che si traduce nell'impossibilità per i lavoratori di lasciare il lavoro. Sempre secondo le Nazioni Unite, le agenzie sono inoltre coinvolte nella tratta. Risulta inoltre limitata la capacità del governo di monitorare e supervisionare le agenzie di reclutamento, anche a seguito dei reclami dei lavoratori⁷;

Come già citato, in Bangladesh, secondo il Dipartimento di Stato statunitense, esistono anche agenzie di reclutamento illegali che applicano commissioni ai lavoratori. Talvolta queste agenzie di reclutamento commettono delle frodi, promettendo un certo tipo di lavoro che si scopre essere differente una volta che il lavoratore si trasferisce all'estero.

Tra tutte le fonti, si richiama infine - per la sua esaustiva e chiara esposizione del fenomeno - il *First National Study on Trafficking in persons in Bangladesh* pubblicato dall'UNODC nel 2022 che spiega come la tratta di esseri umani sia un problema centrale in Bangladesh, considerando la numerosa popolazione che vive in condizione di povertà cronica, disuguaglianze di genere e disastri naturali,

⁵ BAIRA, About BAIRA, <http://www.baira.org.bd/index.php/>

⁶ USDOS, 2022 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/bangladesh/>

⁷ UNODC, The role of recruitment fees and abusive and fraudulent practices of recruitment agencies in trafficking in persons, 2015, p. 8, https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/Recruitment_Fees_Report-Final-22_June_2015_AG_Final.pdf



evidenziando l'Italia come uno dei Paesi principali di destinazione⁸. Lo studio evidenzia inoltre il collegamento dei fenomeni di tratta di esseri umani con la contrazione di debiti poi inevasi. A seconda del contesto di riferimento, se si tratta di agenzia lavorativa – come nel caso di specie – di migrazione con provenienza da aree rurali, le forme e le modalità di alcuni schemi possono cambiare; la contrazione del debito prima della partenza, insieme ad altri elementi, viene identificato come un fattore tipico della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo. Le varie fonti consultate confermano una stretta interazione tra il fenomeno migratorio, la tratta di essere umani, forme di servitù/schiavitù lavorative e il debito (cfr. *“ogni anno molte persone provenienti dal Bangladesh emigrano all'estero in cerca di lavoro vendendo terreni o prendendo prestiti. Molti rischiano la vita per emigrare all'estero con l'aiuto di "agenti" senza scrupoli e trafficanti di esseri umani. I trafficanti di esseri umani in Bangladesh hanno ingannato la gente comune per molti anni e li hanno spinti alla morte. Nessuna azione è stata intrapresa contro i leader apicali che gestiscono il giro del traffico di esseri umani in quanto hanno stretti legami con il governo e il partito al governo”*⁹).

In definitiva alla luce di quanto sopra questo Collegio ritiene che il ricorrente abbia fornito una narrazione coerente e dettagliata, con una linea temporale chiara degli eventi che lo hanno portato a lasciare il Bangladesh, a transitare in Grecia e infine ad arrivare in Italia. La coerenza interna ed esterna, la plausibilità e la struttura particolareggiata del racconto privo di lacune rilevate dai decisori, rendono il richiedente certamente attendibile e dunque integrati tutti gli indicatori di credibilità e dimostrati i fatti dichiarati.

1. Sul riconoscimento dello status di rifugiato.

In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008 , in attuazione dell'art.1 della Convenzione di Ginevra, del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95\70 e della direttiva 2005/ 85/CE , va riconosciuto lo status di «rifugiato» al *cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno,*

⁸ UNODC, First National Study on Trafficking in persons in Bangladesh, 2022 <https://respect.international/wp-content/uploads/2022/11/First-National-Study-on-Trafficking-in-Persons-in-Bangladesh.pdf>

⁹ Odhikar, 2021, Annual Human Rights Report 2020 BANGLADESH, https://www.fidh.org/IMG/pdf/annual-hr-report-2020_eng.pdf.



ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.

La tratta di esseri umani è stata definita per la prima volta - nella sua accezione moderna - dall'art. 3 della Convenzione ONU di Palermo contro la criminalità organizzata, ratificata dall'Italia con l. 146/2006, come *“il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, **abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità** o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso i una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento”*, con la precisazione che *“lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui od altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi”* e che *“il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui sono utilizzati i mezzi coercitivi indicati e “il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere **un minore** ai fini di sfruttamento sono considerati ‘tratta di persone’ anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera (a) del presente articolo”*.

Una definizione sostanzialmente analoga è stata fornita anche dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani approvata a Varsavia il 16 maggio 2005 e ratificata dall'Italia con l. 108/2010, e dalla Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI e che, nell'elencare i tipi di sfruttamento, ne include di nuovi, precisando che esso può comprendere, come minimo *“lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi”*, innovazione recepita anche dal legislatore interno agli artt. 600 e 601 c.p., che sono stati novellati da ultimo del 2014;

Le Linee Guida dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati relative all'applicazione dell'art. 1A(2) della Convenzione di Ginevra riportano che, in alcune circostanze, le vittime di tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato fornita dalla Convenzione, purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione stessa essendo, perciò, necessario che il richiedente si



trovi al di fuori del proprio Paese e sia a rischio di persecuzione per uno dei motivi previsti dalla Convenzione stessa (Linee Guida di Protezione Internazionale relative all'applicazione dell'art. 1A(2) della convenzione del 1951 e/o del protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiato e alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta).

In tale documento si evidenzia che *“In certi aspetti la tratta di persone può assomigliare al traffico di migranti, che è materia di un altro Protocollo alla Convenzione sulla criminalità transnazionale. Come per la tratta, il traffico di migranti spesso ha luogo in condizioni di pericolo e/o di degrado in cui si verificano abusi dei diritti umani. Tuttavia, si tratta di un'azione, in ultima analisi, volontaria, che implica il pagamento di una tariffa al trafficante in cambio di un servizio specifico. La relazione tra il migrante e il trafficante generalmente cessa con l'arrivo del migrante a destinazione o con l'abbandono dell'individuo nel corso del viaggio. Le vittime di tratta invece si distinguono dai migranti che sono ricorsi ai trafficanti per la natura protratta dello sfruttamento che devono sopportare, che comprende gravi e continui abusi dei loro diritti umani da parte dei loro sfruttatori. Tuttavia, i fenomeni del traffico e della tratta sono spesso strettamente correlati, poiché entrambi approfittano della vulnerabilità di persone in cerca di protezione internazionale o di accesso al mercato del lavoro all'estero. I migranti irregolari che ricorrono ai servizi dei trafficanti - volontariamente ingaggiati - potrebbero anche diventare vittime di tratta, se i servizi che essi hanno originariamente chiesto si sono tramutati in situazioni di tratta basati su abuso e sfruttamento”*¹⁰.

La tratta di esseri umani comporta violazioni di diritti umani, tra cui l'art. 3 e/o 4 CEDU, nelle forme della violenza fisica o sessuale che include, ad esempio rapimento, ingiusta carcerazione, stupro, schiavitù sessuale, prostituzione, lavoro forzato, rimozione di organi, riduzione alla fame e/o privazione di trattamenti. Secondo la Giurisprudenza della Corte EDU la tratta di esseri umani, così come definita dalle convenzioni sovranazionali, può rappresentare una persecuzione in casi di schiavitù, violenza sessuale e/o psicologica, servitù domestica, sfruttamento sessuale e lavoro forzato¹¹ e che *“undoubtedly also amount to inhuman and degrading treatment under art. 3 CEDU”* (cfr. *M and Others v Italy and Bulgaria*, § 106).

Pertanto, la tratta di esseri umani rientra a pieno titolo nelle forme di persecuzione rilevanti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, secondo la definizione contenuta all'art. 7 D.lgs 251/2007.

¹⁰ UNHCR, Linee Guida relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, cit., § 4.

¹¹ EUAA, *Judicial Analysis on Qualification for International Protection*, II ed, 2023, p. 252, <https://euaa.europa.eu/publications/judicial-analysis-qualification-international-protection-second-edition>.



Nel caso di specie è da considerarsi che, seppur il ricorrente si sia inizialmente rivolto spontaneamente alla rete di trafficanti ed all'agenzia è importante, comunque, anche in questa sede ricordare che *“il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui sono utilizzati abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità (art. 3 Conv. di Palermo). La posizione di vulnerabilità originaria del ricorrente, uomo adulto, non appartenente ad una minoranza etnica o religiosa, proveniente da un contesto rurale periferico, è da rinvenirsi nella situazione di estrema povertà e marginalità sociale in cui versava insieme alla famiglia - da esso dipendente – aggravata da ricorrenti alluvioni, eventi estremi dovuti al cambiamento climatico e dall'incapacità dello Stato di appartenenza di mitigare le conseguenze di tali eventi o di rimediare ai danni prodotti* ¹².

Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce inoltre un serio indizio, idoneo a fondare la valutazione presuntiva del rischio ex art. 3, co 4 dlgs 251/2007, della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni future o del rischio effettivo di subire danni gravi, non essendo stati individuati elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si possano ripetere in futuro.

Affinché sussista un timore fondato è necessario che siano presenti sia la componente soggettiva (timore) sia quella oggettiva (ragionevole fondatezza). Il sentimento del timore è per sua stessa natura rivolto verso il futuro¹³. Nel caso delle vittime di tratta, anche quando si ritiene che queste siano uscite dalla rete della tratta, occorre compiere una valutazione individuale al fine di determinare, caso per caso, a quali rischi sarebbe sottoposta la persona in ipotesi di rientro quali il re-trafficking, ritorsioni o fenomeni di esclusione sociale. Per quanto riguarda le circostanze personali che dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione del rischio di re-trafficking gli elementi rilevanti includono: una precaria salute emotiva, una bassa autostima, percezione di estraneità, vergogna e/o stigma a causa del proprio vissuto, la ricattabilità, lo sradicamento.

Nella valutazione del rischio di re-trafficking è opportuno considerare se le rappresaglie da parte dei trafficanti possano tradursi in persecuzione, ossia in gravi violazioni di diritti umani o situazioni intollerabili¹⁴. Nello specifico, in caso di rientro si potrebbero verificare *“ritorsioni, in particolare se (i richiedenti ndr) hanno collaborato con le autorità del paese di asilo o di provenienza, e/o di possibili nuove esperienze di tratta. Altrettanto potrebbero rischiare ritorsioni anche i familiari*

¹² UNODC, Global report on Trafficking in person 2022, pag.82, secondo cui *“weather-induced natural disasters can expose communities reliant on fishing, farming and agriculture to higher risk of trafficking”*; IOM, The Climate change – Human Trafficking nexus, 2016, pag.6 e ss.

¹³ UNHCR, *La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l'operatore*, p. 9, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/1UNHCR_manuale_operatore.pdf.

¹⁴ EUAA, Judicial Analysis, 2023, p. 254; UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 7*, § 17.



rimasti nel Paese di origine. Ancora, la vittima di tratta potrebbe temere di subire, al suo ritorno, emarginazione, discriminazione o una punizione da parte della propria famiglia e/o della comunità di appartenenza o, in alcuni casi, da parte delle autorità stesse”¹⁵. Le linee guida dell’UNCHR fanno presente inoltre che le rappresaglie e le ritorsioni da parte dei trafficanti possono riverberarsi sui “membri della famiglia della vittima e ciò potrebbe rendere fondato il timore di persecuzione da parte della vittima, anche se quest’ultima non è direttamente oggetto di tale vendetta.

Le fonti consultate segnalano che in alcuni casi il migrante vittima di tratta in caso di rientro sarebbe esposto ai rischi connessi al debito eccessivo, a pratiche di isolamento sociale e allo specifico rischio di re-trafficking¹⁶. Come riporta IOM, “In alcuni casi, le autorità del Paese di arrivo costringono una persona vittima di tratta a tornare nel Paese di origine. Tale fenomeno è stato chiamato "tratta inversa" da coloro che ritengono che costringere un individuo a tornare nel Paese di origine a seguito di un’esperienza di tratta sia una violazione dei diritti di quella persona. Questo processo si traduce spesso in una risoluzione incompleta dell’episodio di tratta poiché le esigenze/motivazioni migratorie della persona vengono ignorate. Al ritorno nel Paese di origine, la situazione del rimpatriato può anche essere resa più difficile dall’eccessivo debito e dallo stigma nei suoi confronti. Spesso queste persone rimangono vulnerabili al rischio di essere nuovamente vittime di tratta”¹⁷.

Similmente, è stato rilevato che a causa di difficoltà di porre in essere programmi di riabilitazione completi, le vittime sono spesso nuovamente oggetto di traffico, soprattutto nelle aree dei villaggi rurali del Bangladesh dove ci sono poche opportunità di impiego e poco spazio per il lavoro autonomo e ciò ha anche un impatto negativo sul reinserimento delle vittime”¹⁸.

Va anche considerato il contenuto del rapporto dell’ente anti tratta Satis secondo cui:

¹⁵ UNHCR, *Manuale giuridico*, cit. p. 38.

¹⁶ Confederazione Svizzera, Ashshash – for men and women who have escaped trafficking, https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/laender/bangladesch.olddesign.par2_projectfilter_page3.html/content/.

¹⁷ IOM, 2004, Revisiting the Human Trafficking Paradigm, https://publications.iom.int/system/files/pdf/revisiting_trafficking_bangladesh.pdf.

¹⁸ Government of the People’s Republic of Bangladesh, 2018, Bangladesh Country Report, 2018, Combating Human Trafficking, [https://mhapsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mhapsd.portal.gov.bd/annual_reports/0cc28f8e_1dcf_4b4e_9a38_2_64aaa42510c/Final%20-%20Country%20Report%202018%20-%202018.12.19%20\(2\).pdf](https://mhapsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mhapsd.portal.gov.bd/annual_reports/0cc28f8e_1dcf_4b4e_9a38_2_64aaa42510c/Final%20-%20Country%20Report%202018%20-%202018.12.19%20(2).pdf). Similmente, “When survivors return to Bangladesh, they remain susceptible to re-trafficking. They are often ostracized by their communities or burdened with a social stigma that hinders recovery and reintegration efforts. These challenges, combined with a lack of employment and educational opportunities, leave survivors vulnerable to further exploitation. In a recent study, our implementing partner in Bangladesh found that 30% of the survivors they currently support had been trafficked multiple times before” GFEMS, 2021, Trauma-informed care is critical to the wellbeing of survivors of trafficking, <https://gfems.org/uncategorized/from-repatriation-to-reintegration-centering-survivors-to-effect-systemic-change/>.



vittima di tratta sino alla Grecia e attualmente posto in stato di grave sfruttamento lavorativo in Italia, in caso di rientro nel paese di origine teme di trovarsi esposto a discriminazione e stigmatizzazione, sia da parte della comunità che dai familiari, per il fallimento del proprio progetto migratorio. Impossibilitato a trovare un lavoro con cui ripagare l'ingente debito contratto per il viaggio, il Sig. Akash ritiene che i creditori agirebbero ritorsioni, anche gravi, verso di lui e verso i familiari. Per la necessità di ripagare il debito e per sostenere la famiglia, sarebbe quindi obbligato a partire nuovamente, trovandosi così nuovamente esposto a condizioni di sfruttamento.

Oltre al rischio di re-trafficking, la persona con esperienza di tratta può anche temere l'ostracismo, la discriminazione o la punizione da parte della famiglia e/o della comunità locale o, in alcuni casi, delle autorità al suo ritorno. Nel singolo caso, l'ostracismo, la discriminazione o la punizione grave possono raggiungere il livello di persecuzione, in particolare se aggravati dal trauma subito durante e come conseguenza dell'esperienza di tratta. Laddove l'individuo teme tale trattamento, il suo timore di persecuzione è distinto, ma non meno valido, dal timore di persecuzione derivante dalla continua esposizione alla violenza coinvolta negli scenari della tratta. Anche se l'ostracismo o la punizione da parte di membri della famiglia o della comunità non dovesse raggiungere il livello di persecuzione, tale rifiuto e isolamento da parte delle reti di sostegno sociale può di fatto aumentare il rischio di essere nuovamente trafficati o di essere esposti a ritorsioni. Con ciò potendo far sorgere un fondato timore di persecuzione.¹⁹

Secondo le Linee Guida UNHCR *"Se è generalmente accettato che la 'mera' discriminazione non potrebbe, di norma, costituire persecuzione di per sé, un modello di discriminazione o di trattamento meno favorevole potrebbe, su base cumulativa, risultare in persecuzione e giustificare la protezione internazionale. Costituirebbero persecuzione, ad esempio, le misure discriminatorie che conducono a conseguenze di natura sostanzialmente pregiudiziale per la persona interessata, come ad esempio gravi restrizioni del diritto al sostentamento, del diritto di praticare la propria religione o dell'accesso a strutture educative. Assume importanza significativa nell'ambito delle domande basate su questioni di genere anche un'analisi delle forme di discriminazione da parte dello Stato in cui esso manca di estendere la protezione agli individui contro certi tipi di danno. Se lo Stato, in una sua politica o pratica, non accorda determinati diritti o protezione da gravi abusi, allora la discriminazione nell'estendere la protezione, che risulta in gravi danni inflitti impunemente, potrebbero costituire persecuzione. Particolari casi di violenza domestica o di abusi perpetrati per*

¹⁹ UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 7*: <https://www.refworld.org/docid/443679fa4.html> .



*ragioni relative a un differente orientamento sessuale, potrebbero ad esempio essere analizzati in tale contesto”.*²⁰

Vero è che la discriminazione può costituire persecuzione se le misure discriminatorie implicano conseguenze gravemente pregiudizievoli per la persona colpita, come ad esempio la privazione del diritto di guadagnarsi la vita, di praticare la propria religione o di avere accesso alle strutture scolastiche disponibili per la generalità dei cittadini. A questo riguardo, la questione se la discriminazione assuma forme diverse integrando, cumulativamente, i presupposti della persecuzione può assumere una particolare importanza.

Il Collegio richiama e condivide le notazioni di EUAA²¹ secondo cui: *“Poiché un gruppo sociale è legato alla società circostante, è importante capire come la società opera e tratta i gruppi in modo diverso. Ciò può emergere attraverso convinzioni o atti discriminatori o di ostracismo o la concessione di privilegi a determinati gruppi. La discriminazione o l'ostracismo possono consistere, tra l'altro, in un accesso limitato al mercato del lavoro, all'alloggio, alle cure mediche o all'istruzione. Particolari gruppi sociali possono essere considerati come gruppi di paria o come separati dal resto della società o dalla popolazione del paese d'origine o di una o più zone specifiche nel paese d'origine. Anche alcune tradizioni e consuetudini, oppure convinzioni religiose o politiche possono stigmatizzare determinati gruppi.”*

Nel caso in esame, oltre allo specifico rischio di re-trafficking, come già riportato, le fonti consultate evidenziano anche i rischi connessi allo stigma sociale²².

A questo scopo e per dare il giusto rilievo al rischio di esposizione del richiedente ai rischi di stigmatizzazione ed esclusione sociale, è necessario inquadrare la figura del “migrante di ritorno”, il così detto *returnee*, come descritto dalla ricerca del Servizio Coi dell'Ufficio Immigrazione Arci (*“Bangladesh: informazioni sulla protezione per le vittime di tratta e fenomeni di stigmatizzazione del migrante di ritorno”*, aprile 2023, disponibile al <https://www.jumamap.it/wp-content/uploads/Bangladesh-informazioni-sulla-protezione-per-vittime-di-tratta-e-fenomeni->

²⁰ UNHCR; ” LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE N. 1 La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati 7 maggio 2002 HCR/GIP/02/01”; disponibile al: <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513ca474>

²¹ EUAA; ” EASO Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale”; marzo 2020; disponibile al: <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-Guidance-MPSG-IT.pdf>

²² IOM, 2004, Revisiting the Human Trafficking Paradigm, available at: https://publications.iom.int/system/files/pdf/revisiting_trafficking_bangladesh.pdf



[stigmatizzazione-del-migrante-di-ritorno-aprile-2023-1.pdf](#)). Sulla stessa lunghezza d'onda l'OIM segnala come l'esperienza migratoria influisca su tre aspetti dell'identità di una persona: il modo in cui viene percepita dagli altri; i fattori sociali interiorizzati (come i ruoli e le aspettative sociali legate al genere, alla cultura e alle tradizioni); il modo in cui la persona vede sé stessa in termini di individualità. I “returnees” sperimentano queste sfide alla loro identità non solo durante il transito e all'arrivo a destinazione, ma anche durante il processo di ritorno e riadattamento alle comunità di origine²³. In questa ottica, la stessa fonte sottolinea la centralità del modo in cui i rimpatriati vengono spesso percepiti al loro ritorno dalle comunità di appartenenza. Molti rimpatriati, infatti, a prescindere dal fatto che siano tornati volontariamente nei loro Paesi d'origine, subiscono discriminazioni al loro ritorno, venendo erroneamente stigmatizzati come criminali espulsi, il che rende più difficile la loro reintegrazione. Il rimpatrio può in generale essere visto come un fallimento o come un ritorno privo di miglioramenti economici e sociali adeguati²⁴.

Anche altre fonti riportano che, al loro ritorno in Bangladesh, le persone sopravvissute alla tratta rimangono esposte al rischio di essere nuovamente trafficate, venendo inoltre spesso ostracizzate dalle loro comunità o gravate da uno stigma sociale che ostacola gli sforzi di recupero e reinserimento²⁵. Altre fonti consultate riportano come la stigmatizzazione del migrante di ritorno sia fortemente connessa agli impatti che il rientro del migrante provoca sulla comunità di appartenenza: se le condizioni della comunità di origine vengono migliorate, ciò può condurre ad una accettazione positiva del migrante di ritorno, oppure, diversamente, condurre al suo isolamento e stigmatizzazione²⁶. Ciò avviene sia in un processo di auto-colpevolizzazione (un ritorno spesso percepito come un fallimento in sé dagli stessi migranti, con un impatto diretto sulle loro fragili condizioni di salute mentale)²⁷; sia in un processo di isolamento e stigmatizzazione da parte della comunità di riferimento: *“L'aspettativa che la migrazione possa migliorare la situazione finanziaria di una famiglia spesso modella l'esperienza di ritorno di un migrante. Coloro che tornano senza soldi o risparmi sono comunemente considerati migranti “falliti” e vengono ostracizzati dalle comunità e persino dalle famiglie. Per le donne e gli uomini che sono stati ingannati, sfruttati e abusati come lavoratori all'estero, il rifiuto in patria si aggiunge al trauma e all'isolamento vissuto all'estero”*²⁸.

²³ IOM, Coming home can be harder than leaving: the psychosocial challenges of being a returnee, available at: <https://rosanjose.iom.int/en/blogs/coming-home-can-be-harder-leaving-psychosocial-challenges-being-returnee> .

²⁴ Idem.

²⁵ GFEMS, 2021, Trauma-informed care is critical to the wellbeing of survivors of trafficking, available at: <https://gfems.org/uncategorized/from-repatriation-to-reintegration-centering-survivors-to-effect-systemic-change/>

²⁶ OECD Library- Sustainable Reintegration of Returning Migrants : A Better Homecoming, Ch. 5., October 2020, <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/02a31074-en/index.html?itemId=/content/component/02a31074-en> .

²⁷ Ibidem.

²⁸ *“The expectation that migration will improve a family’s financial situation often shapes a migrant’s return experience. Those who return with no money or savings are commonly viewed as “failed” migrants and are ostracized by communities and even families. For the women and men who are deceived, exploited, and abused as overseas*



Come riportato dal rapporto del Servizio Coi dell'Ufficio Immigrazione Arci, *“Dalle fonti consultate risultano molteplici e coerenti riferimenti ai processi di stigmatizzazione e isolamento cui è sottoposto il “migrante di ritorno” in Bangladesh”*, riconducibili a diversi profili spesso sovrapposti e coesistenti: un profilo economico; un profilo di genere ed un profilo attinente alla salute mentale.

Per quanto riguarda lo stigma connesso all'insolvenza dei debiti contratti per finanziare l'espatrio, la necessità di ripagare i prestiti ricevuti limita la possibilità di mettere da parte dei risparmi e pone i *returnees* di fronte allo stigma sociale in caso di rientro²⁹, per le ripercussioni negative dal punto di vista finanziario e dal punto di vista della coesione sociale³⁰, considerando anche la perdita dei beni impegnati nell'accordo di prestito, spesso unica fonte di sostentamento della famiglia. Quando l'intero sistema economico di un Paese, come il Bangladesh, è fortemente connesso all'emigrazione e ad un investimento familiare fondato sul debito che ha senso fin tanto che il migrante di successo è capace di inviare le rimesse dal Paese di destinazione, l'insolvenza debitoria può facilmente tradursi in un meccanismo di debito intergenerazionale o ereditario³¹.

Per quanto riguarda lo sviluppo di fragilità psicologiche o veri e propri disturbi di salute mentale per i *returnees* in Bangladesh, le fonti³² consultate registrano una forte rilevanza del fenomeno, sia sotto un profilo soggettivo-individuale (incapacità di gestire lo stress psico-sociale connesso al reinsediamento), sia sotto un profilo sociale (pressione sociale che può concretizzarsi in forme di stigmatizzazione, ostracismo o isolamento sociale): *“I migranti che ritornano a causa di un insediamento infruttuoso all'estero possono essere socialmente emarginati, ostracizzati e rifiutati dalla comunità locale. Le difficoltà nell'affrontare queste transizioni tendono a contribuire agli attriti*

workers, rejection at home only adds to the trauma and isolation experienced abroad. Women especially are shunned by communities and family members for sexual abuse they endured, either real or perceived...”, GFEMS, The Long Return: Supporting Reintegration for Returning Migrants in Bangladesh, 2022,

<https://gfems.org/uncategorized/supporting-reintegration-for-returning-migrants-in-bangladesh/> .

²⁹ MICIC -IOM, Supporting Bangladeshi Migrants Returning From Libya, June 16, 2017,

<https://micicinitiative.iom.int/blog/supporting-bangladeshi-migrants-returning-libya>

³⁰ Newagebd, Call to protect rights of migrants amid coronavirus pandemic. New Age Bangladesh, 23 March 2020,

<https://www.newagebd.net/article/103357/call-to-protect-rights-of-migrants-amid-> .

³¹ IOM, The Hurdle of Debt on Returnees' Journey to Sustainable Reintegration, 2023, <https://weblog.iom.int/hurdle-debt-returnees-journey-sustainable-reintegration> .

³² IOM, Coming home can be harder than leaving: the psychosocial challenges of being a returnee,

<https://rosanjose.iom.int/en/blogs/coming-home-can-be-harder-leaving-psychosocial-challenges-being-returnee>;

CAFOD. Access to justice for Bangladeshi migrant workers: Opportunities and challenges, Ottobre 2019,

https://okup.org.bd/wp-content/uploads/2019/11/Access_Justice_Report_2019-1.pdf ; Mohammad Reza Karim, Mental

Health Challenges for Bangladesh Migrant Workers during the Pandemic, AsiaGlobal Online,

<https://www.asiaglobalonline.hku.hk/mental-health-challenges-bangladesh-migrant-workers-during-pandemic>;

Ahmed Mujibur Rahman Munib, The Effects of Immigration and Resettlement on the Mental Health of South-Asian

Communities in Melbourne, The University of Melbourne, Faculty of Psychiatry, 2006, [https://rest.neptune-](https://rest.neptune-prod.its.unimelb.edu.au/server/api/core/bitstreams/3d168628-18dc-5277-bd63-ab07ad088629/content)

[prod.its.unimelb.edu.au/server/api/core/bitstreams/3d168628-18dc-5277-bd63-ab07ad088629/content](https://rest.neptune-prod.its.unimelb.edu.au/server/api/core/bitstreams/3d168628-18dc-5277-bd63-ab07ad088629/content);

Thomson Reuters Foundation, Naimul Karim, “Broken dreams, Bangladesh's returning migrants struggle at home”, disponibile al <https://www.reuters.com/article/bangladesh-trafficking-libya-idINKCN1TXOME>.



sociali e interpersonali, allontanando così il migrante dai membri della comunità e complicando ulteriormente il processo di adattamento dopo il ritorno nel Paese d'origine."³³.

In conclusione, tutto ciò considerato, il timore del richiedente di subire plurime forme di persecuzione in caso di rientro nel Paese di origine appare ragionevolmente fondato ai sensi dell'art. 3 co 4, Dlgs 251/2007.

I motivi di persecuzione ed il gruppo sociale

Ritenuto dunque provato che il ricorrente sia stato vittima di atti di persecuzione diretta e personale nella forma della tratta internazionale di esseri umani e che, in caso di rientro nel Paese di origine, stante la sua situazione di vulnerabilità, sarebbe esposto al rischio di re-trafficking, di *bounded labour* e a discriminazioni ed esclusione sociale, come sopra specificato, ai fini del riconoscimento dello stato di rifugiato occorre indagare se e quale dei motivi descritti all'art. 8 del Dl.gs 251/2007 costituisca il sostrato discriminatorio e persecutorio.

Nel caso di specie a rilevare è l'appartenenza a un particolare gruppo sociale che nel nostro ordinamento comprende alternativamente il gruppo "*costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi*". Ovvero "*quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune (ad esempio relativa all') orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana*" (art. 8, co, 1, d) Dlgs 251/2007.

In tal senso, l'uso della congiunzione disgiuntiva "ovvero" (adottata dal Dlgs 251/2007, in linea con le linee guida UNCHR) in luogo di quella copulativa "e" (adottata dalla legislazione dell'Unione europea) tra la caratteristica connaturata ed immutabile e quella, invece, socialmente percepita, fa ritenere che il sistema di protezione internazionale adottato dall'Italia abbia una copertura più ampia.

A fronte di queste considerazioni deve essere valorizzato il fatto che la tratta di persone è un'impresa commerciale dove l'intento principale degli agenti di persecuzione è la massimizzazione del profitto piuttosto che la persecuzione secondo una delle fattispecie previste dalla Convenzione (*intentional*

³³ Ahmed Mujibur Rahman Munib, *The Effects of Immigration and Resettlement on the Mental Health of South-Asian Communities in Melbourne*, The University of Melbourne, Faculty of Psychiatry, 2006, <https://rest.neptune-prod.its.unimelb.edu.au/server/api/core/bitstreams/3d168628-18dc-5277-bd63-ab07ad088629/content>



approach)³⁴. Ad esempio, nell'ipotesi relativa alla tratta ai fini di sfruttamento sessuale, da un lato, nel praticare la tratta (da parte degli attori non statali) e nel non riuscire a proteggere la vittima (da parte dello Stato), non è possibile riscontrare l'intenzionalità di perseguire la donna in ragione della sua appartenenza a un gruppo sociale; dall'altro, al contempo è altrettanto vero che ciò che espone maggiormente una donna, un certo tipo di donna, al pericolo di essere perseguitata (nella forma della tratta) deriva dalla sua particolare condizione di vulnerabilità (presenza del *predicament*)³⁵

Nel caso in esame si tratta di accertare quale sarebbe il particolare gruppo sociale di appartenenza del ricorrente, persona adulta che non appartiene a una minoranza etnica o religiosa e che proviene da un contesto rurale di estrema marginalità sociale ed economica³⁶.

L'UNHCR, nella sua linea guida del 2002, considera che per preservare la struttura e l'integrità della definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione, un gruppo sociale non può essere definito tale esclusivamente "sulla base della persecuzione che i membri di quel gruppo subiscono o sulla base di un comune timore di essere perseguitati. Tuttavia, azioni persecutorie nei confronti del gruppo potrebbero rappresentare un fattore rilevante per determinare la visibilità di un gruppo in una particolare società"³⁷. Più recentemente, l'UNHCR nella sua linea guida n. 12 del 2016³⁸ ed EUAA nella Judicial analysis del 2023³⁹ concordano nel ritenere che la presenza del nesso causale tra la persecuzione e uno dei cinque motivi convenzionali rappresenta uno degli elementi costitutivi, perciò necessari ad integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma può presentarsi

³⁴ EUAA, *Judicial Analysis*, 2023, p. 254; UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 7*, § 31.

³⁵ UNCHR, op. cit. § 31.

³⁶ A tal riguardo è stato sottoposto al Servizio COI dell'Ufficio Immigrazione ARCI il seguente quesito: "Risultano informazioni su fenomeni di stigmatizzazione dei migranti di ritorno in Bangladesh (in particolare sulla esistenza di una figura socialmente identificata, atteggiamento sociale ecc)?; Risultano informazioni sulla protezione statale disponibile in Bangladesh per le vittime di tratta lavorativa all'estero". Le fonti citate di seguito sono state estrapolate, verificate e selezionate dal rapporto di Ricerca COI dell'Ufficio Immigrazione ARCI che ne è seguito "Bangladesh: informazioni sulla protezione per le vittime di tratta e fenomeni di stigmatizzazione del migrante di ritorno", disponibile al <https://www.jumamap.it/wp-content/uploads/Bangladesh-informazioni-sulla-protezione-per-vittime-di-tratta-e-fenomeni-stigmatizzazione-del-migrante-di-ritorno-aprile-2023-1.pdf>.

³⁷ UNCHR, linee guida n. 2 relativa all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale, 2002, §14, <https://www.ordias.marche.it/unhcr-croas-marche/unhcr-linee-guida-n-2-appartenenza-a-un-determinato-gruppo-sociale/>.

³⁸ "Le ragioni per il timore di persecuzione possono essere molteplici. Uno o più motivi di cui alla Convenzione possono risultare rilevanti. I motivi non sono reciprocamente esclusivi e si sovrappongono frequentemente. Un motivo di cui alla Convenzione deve essere considerato come un fattore concorrente, non un fattore dominante o la sola causa di un timore di persecuzione", cit. §34, LINEE GUIDA IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE N.12: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato legate a situazioni di conflitto armato e violenza nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati e delle definizioni regionali di rifugiato, <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/03/UNHCR-Linee-Guida-N-12-Situazioni-di-conflitto-armato-2016.pdf>.

³⁹ "Given that trafficking in persons is predominantly conducted for commercial gain, the issue arises as to whether victims of trafficking can establish a reason for persecution within the meaning of Article 10 QD (recast). In this regard, it is important to recall that, to establish such a reason for acts of persecution, the reason (if one or more of the five) does not need to be the sole or even the main motive. It is sufficient for it to be a substantial contributing factor" cit. p. 254, EUAA, *Judicial Analysis*, 2023.



in forme differenti, con vincoli causali di diversa intensità. L'appartenenza può anche non essere il fattore esclusivo principale purché concorra, eventualmente, con altri motivi nel determinare la ragione della persecuzione. In tema di tratta di esseri umani l'EUAA ritiene che *“allo stesso tempo, anche gli uomini e/o i ragazzi vittime di tratta, o alcuni sottoinsiemi sociali di questi gruppi, possono qualificarsi come gruppo sociale particolare se sono in grado di soddisfare i criteri cumulativi”*⁴⁰.

L'UNHCR nelle sue linee guida chiarisce che *“Coloro che sono stati vittima di tratta in passato potrebbero anche essere considerati come un gruppo sociale basato sulla caratteristica immutabile, comune e storica dell'essere stati vittime di tratta. Una società potrebbe inoltre, in base al contesto, considerare le persone che sono state vittime di tratta come un gruppo riconoscibile all'interno di quella società [...] Dovrebbe pertanto essere notato come è la passata esperienza di tratta che costituisce uno degli elementi che definisce il gruppo in simili casi.*⁴¹

Nel caso di specie, considerate le esperienze vissute e la situazione di estrema vulnerabilità del ricorrente lo stesso può essere inquadrato in un particolare gruppo sociale trattandosi di persona che ha una storia comune a quella delle vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo.

In tal senso, l'appartenenza al gruppo sociale si è formata in ragione della specifica esperienza di persecuzione subita, ossia l'esperienza di tratta per sfruttamento lavorativo già vissuta. Anche secondo EUAA: *“Le ex vittime di tratta possono essere considerate come un gruppo di persone che condividono la comune esperienza passata di essere state oggetto di tratta, che può essere considerata una storia comune che non può essere mutata”*⁴². Proprio perché, in quanto membro del particolare gruppo sociale delle «ex vittime di tratta», un richiedente può essere esposto a diversi atti di persecuzione, quali rappresaglie, gravi forme di discriminazione, stigma o ostracismo⁴³, inoltre al rischio di re-trafficking.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella causa S.M. contro la Croazia⁴⁴, ha ritenuto che quando un datore di lavoro abusa del suo potere o si approfitta della vulnerabilità dei suoi lavoratori al fine

⁴⁰ *“At the same time, trafficked men and/or boys, or certain social subset of these group may also qualify as particular social group if they too are able to meet the cumulative criteria”*, cit. p. 254, EUAA, Judicial Analysis, 2023.

⁴¹ UNHCR, Linee guida di protezione internazionale, L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, ”, cit. §39, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/linee_guida_protezione_int.pdf.

⁴²EUAA, *EASO Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale*, Marzo 2020; <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-MPSG-IT.pdf>

⁴³ ibidem

⁴⁴ CEDU, S.M. v Croatia, (Application no. 60561/14), 19 July 2018 [https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:\[%22001-184665%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-184665%22]}).



di sfruttarli, il rapporto di lavoro non può essere considerato volontario e che il previo consenso della vittima non è sufficiente a escludere la caratterizzazione del lavoro come lavoro forzato⁴⁵.

Inoltre, nei casi in cui vi sia il rischio di essere perseguitati per mano di un attore non statale per ragioni legate a uno dei motivi della Convenzione, il nesso causale è riscontrabile, indipendentemente dal fatto che l'assenza di protezione da parte dello Stato sia o meno legata ai motivi di cui alla Convenzione. Ed al contempo, se il rischio di persecuzione per mano di un attore non statale non è correlato a un motivo considerato dalla Convenzione, ma l'incapacità o la riluttanza dello Stato a offrire protezione è dovuta a un motivo della Convenzione, il nesso causale può essere ugualmente riconosciuto⁴⁶.

In merito alla protezione statale

Il rapporto sulla tratta con focus sul Bangladesh dell'USDOS del 2022 evidenzia che sebbene il Paese abbia ratificato il protocollo alla Convenzione sul lavoro forzato dell'ILO per contrastare il lavoro forzato, per quanto riguarda la sua implementazione, e nello specifico l'assistenza alle vittime, viene descritta come insufficiente. La stessa fonte richiama il fatto che il Governo abbia continuato a permettere alle agenzie di reclutamento di addebitare ai lavoratori migranti commissioni di reclutamento elevate, e non avrebbe affrontato il tema dei sub-agenti che conducono operazioni di reclutamento illegali, lasciando i lavoratori vulnerabili al fenomeno della tratta di esseri umani⁴⁷.

Più nel dettaglio, rispetto alla repressione delle reti criminali di tratta di esseri umani, le fonti sottolineano come non sia stata intrapresa alcuna azione radicale contro i vertici delle stesse, a causa degli stretti legami con il Governo e il partito al potere. Al contrario, gli arresti si sarebbero limitati agli intermediari a livello locale⁴⁸. In questa ottica si pone il tema della corruzione e della complicità degli agenti pubblici, ufficiali e politici locali, che comprometterebbe la effettiva implementazione delle normative anti-tratta. Ad esempio, alcuni ufficiali, giudici e poliziotti avrebbero chiesto tangenti alle vittime e alle loro famiglie per portare avanti le indagini⁴⁹.

⁴⁵ EUAA, *Judicial Analysis*, 2023, P. 251.

⁴⁶ (UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons At Risk of Being Trafficked*, 7 April 2006, HCR/GIP/06/07, <https://www.refworld.org/docid/443679fa4.html>;

UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 7*, <https://www.refworld.org/docid/443679fa4.html>.

⁴⁷ “The government continued to allow recruitment agencies to charge high recruitment fees to migrant workers and did not consistently address sub-agents conducting illegal recruitment operations, leaving workers vulnerable to trafficking” USDOS, 2022, *Trafficking in Persons Report: Bangladesh*, <https://www.state.gov/reports/2022->

⁴⁸ Odhikar, 2021, *Annual Human Rights Report, 2020, Bangladesh*, https://afad-online.org/images/2021/Annual-HR-Report-2020_Odhikar.pdf

⁴⁹ USDOS, 2022, *Trafficking in Persons Report: Bangladesh* secondo cui “Official complicity in human trafficking, trafficking-related corruption, and impunity for traffickers remained serious concerns, continuing to inhibit law enforcement action during the year. The government was reluctant to acknowledge or investigate such claims, claiming there was no official complicity during the reporting period. Some law enforcement officers and prosecutors allegedly



Dalla mancata implementazione di linee guida standard, oltre che dalla mancata identificazione delle vittime di tratta, sono derivati anche effetti paradossali, quali la penalizzazione e criminalizzazione delle stesse vittime. Questo fenomeno, di particolare evidenza nell'ambito della tratta umana a fini sessuali, si è tradotto, nel contesto della tratta a scopo lavorativo, nell'arresto di numerosi migranti al ritorno in patria, accusati di compromettere l'immagine della nazione⁵⁰.

L' ILO (*International Labour Organization*) riporta che in Bangladesh non esiste alcuna iniziativa statale per fornire supporto o consulenza psicologica ai migranti rimpatriati, i quali hanno avuto esperienze di abuso e grave disagio nei paesi di destinazione⁵¹.

Il reinserimento nella società dei migranti di ritorno è una parte essenziale del rimpatrio sostenibile⁵², in quanto protegge gli individui e dà la possibilità ai migranti di ritorno o rimpatriati di ottenere gli strumenti e l'assistenza necessari per un reinserimento effettivo nella società del loro paese di origine, contribuendo in generale alla sostenibilità della migrazione di ritorno. Fino al 2015, in Bangladesh vi era una strutturale mancanza di servizi di assistenza e supporto per aiutare i migranti rimpatriati a reintegrarsi nella società. Quasi la metà dei migranti rimpatriati (41%) ha scelto di emigrare nuovamente.⁵³

Durante l'indagine dell'IOM e l'ILO, oltre il 50% dei migranti ha riferito di non poter realizzare i propri piani al ritorno in Bangladesh a causa della mancanza di denaro, supporto e strutture disponibili. Circa il 95% dei migranti ha riferito di non aver trovato un sistema di supporto per utilizzare le competenze acquisite dopo il ritorno in Bangladesh⁵⁴.

L'IOM e l'ILO hanno identificato vari ostacoli per il reinserimento dei migranti di ritorno o rimpatriati, tra cui la non disponibilità di registri e banche dati rilevanti, l'assenza di qualsiasi meccanismo per fornire consulenza psicosociale ai migranti con esperienza di detenzione, malati o

decided which cases to investigate and try in court based on the political and financial connections of the accused. For example, some labor attachés, local politicians, judges, and police allegedly requested bribes from victims and their families to pursue cases”.

⁵⁰ USDOS, 2022, Trafficking in Persons Report: Bangladesh , secondo cui, “*The government previously penalized some returning Bangladeshi migrant workers with substantial indicators of trafficking on ambiguous charges of “damaging the image of the nation” without appropriately screening for trafficking. The government sentenced some of these potential victims to jail terms, although the government eventually granted bail to the victims”.*

⁵¹ IOM; “The Mapping and Scoping of Services for The Migrant Workers of Bangladesh at Various Stages of Labour Migration Cycle”; 17 aprile 2019; disponibile al: <https://www.ilo.org/dhaka/Areasofwork/labour-migration/facet/lang--en/nextRow--10/index.htm?facetcriteria=TYP=Publication>

⁵² EU; Action Document for Improving Reintegration of Returnees in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan 2016. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/les/aap-nancing-asia-annex-c_2016_8433_en.pdf

⁵³ BRAC; “Government lacks policy for reintegration of returnee migrant workers “;10 September 2015. Disponibile al: www.brac.net/latest-news/item/228-govt-lacks-policy-for-reintegration-ofreturnee-migrant-workers

⁵⁴ IOM and ILO; “The Mapping and Scoping of Services for The Migrant Workers of Bangladesh at Various Stages of Labour Migration Cycle”; 17 aprile 2019; disponibile al: <https://www.ilo.org/dhaka/Areasofwork/labour-migration/facet/lang--en/nextRow--10/index.htm?facetcriteria=TYP=Publication>



vittime di tratta e/o lavoro forzato, l'assenza di programmi pubblici o privati per l'effettivo reinserimento di donne migranti rimpatriate o di ritorno⁵⁵.

Diverse associazioni di beneficenza in Bangladesh affermano che migliaia di migranti di ritorno devono affrontare le difficoltà connesse al fatto di essere debitori insolventi e che l'aiuto delle istituzioni è scarso. Il Paese dipende fortemente dalle rimesse degli stranieri e ha una politica ufficiale che incoraggia i cittadini a cercare lavoro all'estero. Il Responsabile del dipartimento migrazione del BRAC – Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee rilevava nel 2019 la problematica connessa al fatto che in Bangladesh *"lo Stato non dispone di un sistema adeguato a sostenere i rimpatriati (... e che) tutte le politiche si concentrano sull'invio di persone all'estero. Non abbiamo nemmeno un sistema in grado di contare il numero totale di rimpatriati ogni anno"*. Abu Bakar Siddique, il funzionario che dirige il lavoro anti-tratta del Ministero dell'Interno, ha riconosciuto che il governo deve ancora sviluppare un sistema di supporto per i rimpatriati: *"Per ora, quello che facciamo è assicurarci che le vittime raggiungano le loro famiglie. Con il tipo di capacità che abbiamo, questo è ciò che è possibile fare. Dobbiamo sviluppare il nostro sistema"*⁵⁶.

Anche sul tema della protezione dello Stato rispetto al reato di usura, pur considerando alcune previsioni a tutela del debitore che permettono di rilevare se un tasso da interesse sia da considerarsi come eccessivo e/o la transazione illegittima (Section 3(2) of The Usurious Loan Act 1918⁵⁷) e la presenza di alcune leggi che contengono disposizioni a protezione dei debitori dalle pratiche criminali di usura, anche la risposta di EUAA ad un quesito Coi del 2018 rileva come *"tra tutte le fonti consultate, non è stato possibile rintracciare alcuna disposizione specifica contro il reato di usura nella legge bengalese"*⁵⁸.

Tutto quanto sopra considerato, sebbene i rischi di re-trafficking, di esclusione sociale e di emarginazione non siano una conseguenza automatica che ogni migrante di ritorno soffre, nel caso di specie questo collegio ritiene che:

a) La vulnerabilità del richiedente, in ragione delle esperienze vissute nel Paese di origine con particolare riferimento alla marginalità sociale ed economica; l'esperienza vissuta durante la tratta per sfruttamento lavorativo e infine durante gli anni di vita in Italia in una condizione di sfruttamento

⁵⁵ IOM and ILO; "The Mapping and Scoping of Services for The Migrant Workers of Bangladesh at Various Stages of Labour Migration Cycle"; 17 aprile 2019; disponibile al: <https://www.ilo.org/dhaka/areasofwork/labour-migration/facet/lang--en/nextRow--10/index.htm?facetcriteria=TYP=Publication>

⁵⁶ Thomson Reuters Foundation, Naimul Karim, "Broken dreams, Bangladesh's returning migrants struggle at home", disponibile al <https://www.reuters.com/article/bangladesh-trafficking-libya-idINKCN1TX0ME>).

⁵⁷ <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-109.html>.

⁵⁸ "Among all sources consulted, no specific provision against the usury crime in the Bengalese law could be traced", EUAA/EASO – European Asylum Support Office: Punishment for debt and protection against usury, Q118], 2 October 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1448969/1226_1541498103_bgd-118.pdf).



lavorativo, sono tali che, in caso di rientro, in una condizione di aggravata vulnerabilità, risulta fondato il timore soggettivo e dimostrato il rischio obiettivo di incorrere in forme di persecuzione parimenti sostanziate dal re-trafficking, dalla discriminazione ed esclusione sociale, unitamente alle ritorsioni a cui sarebbe oggi esposto a causa della sua esperienza di tratta internazionale e dell'ingente debito ancora da corrispondere;

b) Il nesso causale tra la persecuzione temuta dal ricorrente e uno dei motivi di persecuzione previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 è comunque accertato, considerando che:

- la tratta di persone è un'impresa commerciale volta a individuare le proprie vittime in base agli elementi di vulnerabilità che li contraddistinguono;

- il ricorrente è parte di un determinato gruppo sociale, nello specifico, il gruppo degli individui che hanno vissuto un'esperienza di tratta. Gli appartenenti a questo gruppo, come sopra considerato, sono particolarmente esposti al fenomeno del re-trafficking e della discriminazione multiforme sopra descritta;

- risulta ad ogni modo non garantita la volontà e la capacità effettiva del Paese di provenienza, il Bangladesh, di proteggere le potenziali vittime di trafficking e re-trafficking; risultano parimenti insufficienti i passi intrapresi dallo Stato per prevenire e contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani e per dare protezione e assistenza alle vittime, in particolar modo agli uomini adulti vittime di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo; risultano parimenti insufficienti le iniziative volte al reinserimento e alla protezione dei migranti di ritorno esposti a discriminazione su base cumulativa.

In definitiva, alla stregua delle argomentazioni sopra esposte, sussistendo tutti i presupposti previsti dall'ordinamento, al ricorrente deve essere riconosciuto lo status di rifugiato.

La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato deve quindi esser accolta.

2. Sulle spese di lite.

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.

Le spese del giudizio non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.



P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie integralmente il ricorso;
- 2) riconosce a [REDACTED] lo status di rifugiato;
- 3) nulla sulle spese;
- 4) dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Firenze, nonché al Pubblico Ministero;
- 5) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. n. 115/2002.

Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati

Firenze 04/09/2024

Il Presidente rel. est.
dott. Luca Minniti

